



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D.R. n. 1515

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 inerente al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro emanato con il D.R. n. 389 del 14.04.2016, modificato da ultimo con D.R. n. 890 del 21.06.2024;
- RAVVISATA l'opportunità di apportare alcune integrazioni al succitato regolamento che disciplinano l'acquisizione a valle della delibera favorevole del Consiglio della Scuola di Specializzazione e della competente Struttura Didattica e successivamente l'invio, da parte del competente Ufficio, al Rettore dei singoli Accordi di collaborazione per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa per medici e per non medici in formazione specialistica per la sottoscrizione, ciò al fine di snellire l'iter che allo stato prevede per ciascuno di essi anche la deliberazione degli Organi Collegiali;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 04.10.2024, con la quale, sub conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è stata approvata, tra l'altro, la proposta di integrazione dell'art. 22 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

Catanzaro:

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 10.10.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di integrazione dell'art. 22 del succitato Regolamento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

L'art. 22 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è integrato come di seguito riportato:

<b>Art. 22 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, vigente</b>	<b><u>Proposta di integrazione dell'art. 22 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro</u></b>
<p><b>Art. 22- Formazione fuori rete formativa</b> Sulla base delle norme vigenti in materia, degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla frequenza da parte degli specializzandi di strutture non inserite nella rete formativa, in Italia ed all'estero, l'attività formativa degli specializzandi può essere svolta nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata fra Università italiane e straniere (D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio sociosanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/82), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi nell'intero corso di studi. È necessario che la formazione specialistica, se svolta al di fuori della rete formativa, sia realizzata, previa delibera favorevole del Consiglio di Scuola di specializzazione, nel contesto di una collaborazione fra Enti formalizzata tramite appositi accordi, ovvero mediante scambio di lettere con Enti esteri, che disciplinino, in particolare, gli aspetti organizzativi e assicurativi.</p>	<p><b>Art. 22- Formazione fuori rete formativa</b> Sulla base delle norme vigenti in materia, degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla frequenza da parte degli specializzandi di strutture non inserite nella rete formativa, in Italia ed all'estero, l'attività formativa degli specializzandi può essere svolta nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata fra Università italiane e straniere (D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio sociosanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/82), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi nell'intero corso di studi. È necessario che la formazione specialistica, se svolta al di fuori della rete formativa, sia realizzata, previa delibera favorevole del Consiglio di Scuola di specializzazione <b>e del parere favorevole della Scuola di Medicina e Chirurgia</b>, nel contesto di una collaborazione fra Enti formalizzata tramite appositi accordi, ovvero mediante scambio di lettere con Enti esteri, che disciplinino, in particolare, gli aspetti organizzativi e assicurativi; <b>a seguito</b></p>



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

In particolare, con riferimento all'attività formativa professionalizzante (ed ai tirocini) da svolgere presso strutture sanitarie italiane (non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica) devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 D. lgs n. 368/1999 l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 del D.I. 402 del 2017, l'Accordo relativo all'attività extra rete formativa può disciplinare le coperture assicurative ponendole a carico del medico in formazione specialistica laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa.

Pertanto, ai sensi del predetto D.I. 402 del 2017, laddove la struttura ricevente per prassi o per normativa vigente nel Paese estero o della

**dell'acquisizione della succitata delibera favorevole e del succitato parere favorevole, il Rettore provvederà alla sottoscrizione dello specifico Accordo.**

In particolare, con riferimento all'attività formativa professionalizzante (ed ai tirocini) da svolgere presso strutture sanitarie italiane (non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica) devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 D.lgs n. 368/1999 l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 del D.I. 402 del 2017, l'Accordo relativo all'attività extra rete formativa può disciplinare le coperture assicurative ponendole a carico del medico in formazione specialistica laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa.

Pertanto, ai sensi del predetto D.I. 402 del 2017, laddove la struttura ricevente per prassi o per normativa vigente nel Paese estero o della



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

<p>Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della copertura assicurativa, lo specializzando provvede, a propria cura e spese, ad idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale durante l'attività svolta quale medico in formazione specialistica nelle strutture dell'Ente ospitante, alle stesse condizioni previste dal predetto Ente per il proprio personale.</p> <p>Ai medici in formazione specialistica che svolgono presso una sede estera un periodo di formazione di almeno un semestre (180 giorni), l'Ateneo assicurerà un contributo forfettario secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del predetto contributo forfettario è necessario che la richiesta del medico in formazione specialistica, corredata dal parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione e formale accettazione della sede ospitante, provenga all'Amministrazione centrale con congruo anticipo (e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la partenza).</p>	<p>Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della copertura assicurativa, lo specializzando provvede, a propria cura e spese, ad idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale durante l'attività svolta quale medico in formazione specialistica nelle strutture dell'Ente ospitante, alle stesse condizioni previste dal predetto Ente per il proprio personale.</p> <p>Ai medici in formazione specialistica che svolgono presso una sede estera un periodo di formazione di almeno un semestre (180 giorni), l'Ateneo assicurerà un contributo forfettario secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del predetto contributo forfettario è necessario che la richiesta del medico in formazione specialistica, corredata dal parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione e della Scuola di Medicina e Chirurgia e formale accettazione della sede ospitante, provenga all'Amministrazione centrale con congruo anticipo (e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la partenza).</p>
---	--

**Art. 2**

Il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro integrato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, li 22 OTT. 2024

Il Rettore  
Prof. Giovanni Cuda